

**DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016  
415/2016/E/EFR**

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO SISTEMI  
EFFICIENTI DI UTENZA O SISTEMI A ESSI EQUIVALENTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 luglio 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la nota inviata dalla Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell'Autorità al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) in data 27 giugno 2016 (prot. Autorità n. 18251) e il relativo riscontro del 12 luglio 2016 (prot. GSE n. P20160063637, prot. Autorità n. 19742 del 12 luglio 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga del GSE e dell'Acquirente Unico S.p.a. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia;

- al punto 5 della deliberazione 597/2015/E/com l'Autorità ha disposto che le verifiche previste all'articolo 27, comma 1, del TISSP in materia di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo qualificati come Sistemi Efficienti di Utente (SEU) o sistemi a essi equivalenti (SESEU), (di seguito: Sistemi) siano effettuate dal GSE in regime di avvalimento e che, alle attività di verifica possa prendere parte personale dell'Autorità, del GSE e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); il medesimo punto prevede anche che, ai sensi del vigente protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, possano essere impegnati anche militari del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico;
- al punto 6 della deliberazione 597/2015/E/com l'Autorità ha dato mandato al GSE di predisporre, avvalendosi del Comitato di esperti presso il medesimo operante, il Regolamento per l'effettuazione delle attività di cui al precedente alinea;
- l'articolo 27 comma 1 del TISSP, prevede anche che siano definiti, con successivo provvedimento, gli effetti conseguenti a un eventuale esito negativo delle medesime;
- con nota del 27 giugno 2016, la DOVC ha richiesto, al GSE, l'elenco dei Sistemi per i quali è stata già rilasciata la qualifica di SEU o di SESEU; il GSE, ha inviato quanto richiesto con nota del 12 luglio 2016 (prot. GSE n. P20160063637, prot. Autorità n. 19742 del 12 luglio 2016);
- dall'elenco fornito dal GSE con la nota di cui al precedente alinea emerge che al 31 maggio 2016 hanno ottenuto la qualifica 3.703 sistemi.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, data la complessità della materia, effettuare alcune verifiche propedeutiche alla stesura finale del Regolamento, pur confermando che le verifiche ispettive in materia di sistemi qualificati SEU o SESEU dovranno essere svolte da parte del GSE in regime di avvalimento;
- sia possibile enucleare dall'elenco fornito dal GSE, cinque Sistemi, rappresentativi delle varie tipologie impiantistiche oggetto di qualifica;
- con riferimento ai sistemi da assoggettare a verifica, sia opportuno che il GSE trasmetta all'Autorità la documentazione prodotta dal Soggetto responsabile nell'ambito della procedura di qualifica prima dello svolgimento delle verifiche ispettive disposte dal presente provvedimento;
- alle verifiche propedeutiche di cui al precedente alinea possano partecipare, oltre a funzionari dell'Autorità, anche unità di personale del GSE e della CSEA, nonché militari del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico

## **DELIBERA**

1. di approvare il programma di cinque (5) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2016, presso Sistemi Semplici di produzione e consumo qualificati SEU o SEESEU A, B o C, secondo le modalità definite nel documento recante “Verifiche ispettive presso sistemi qualificati dal GSE come SEU o SEESEU: oggetto e modalità di effettuazione”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità, eventualmente insieme a personale del GSE e di CSEA, e da militari del Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al soggetto responsabile della qualifica del Sistema interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità di trasmettere il presente provvedimento al GSE, alla CSEA e al Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*